



**COMUNE DI PALOMBARO**  
(Prov. di Chieti)

**ORDINANZA N. 08 del 07.10.2014**

PROT. 1944

**COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI**

**PREMESSO CHE:**

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;
- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti vista l'assenza di impianti di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;
- sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;
- per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio comunale la trinciatura della potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;
- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;
- l'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- l'articolo 256 bis, comma 6-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'articolo 14, comma 8, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis citati il "*materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse*", precisando che: "*di tale*

*territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";*

#### **CONSIDERATO CHE:**

è evidente che la ratio dell'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è quella di punire le gravissime fattispecie illecite che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi anni, la gestione illecita dei rifiuti e che, diversamente, il comma 6 bis del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprende nel proprio campo di applicazione ed in quello dell'articolo 256 del medesimo decreto legislativo la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali che costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, nello specifico:

- a) l'articolo 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
- c) l'articolo 256 bis, comma 6-bis;

**VISTI** la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante "Attuazione della direttiva 2002/189/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

**VISTA** la legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

**VISTI** gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**RITENUTO NECESSARIO, in attuazione dell'art.256 bis, comma 6 bis del decreto**

**legislativo n.152/06 cit.**, garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per:

- favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

# ORDINA

1) Paglia sfalci e potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.

2) In alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1 ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.

3) Fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al punto 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità.

4) La combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nella presente ordinanza deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatto salvo quanto disposto al punto 6.

5) La combustione controllata dei residui indicati al punto 1 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;

b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

d) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi;

e) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri sterili per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;

f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;

g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circonda il sito dell'abbruciamento;

h) nelle fasce adiacenti grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;

i) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

6) In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli indicati al punto 1, l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune o al Corpo Forestale dello Stato, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione. La comunicazione deve essere ripetuta annualmente e deve contenere i dati relativi all'ubicazione del luogo in cui avviene l'attività e del relativo titolare, alla tipologia e quantità dei residui oggetto di combustione, ai riferimenti del soggetto che effettua o controlla le operazioni di cui al presente articolo.

7) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

8) Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR competente o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

## **DISPONE**

che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza; che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo pretori o on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa a:

Prefetto di Chieti;

Regione Abruzzo -L'Aquila;

Provincia di Chieti;

Arta, sede regionale di Pescara;

Questura di Chieti;

Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Chieti;

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Chieti;

Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Chieti;

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti;

Arta, sede Provinciale di Chieti;

Comando Stazione Carabinieri di Palombaro;

Comando Polizia Provinciale di Chieti;

Comando Corpo Forestale dello Stato di Casoli;

Comando Corpo Forestale dello Stato di Palombaro;

Comando Polizia Locale di Palombaro



IL SINDACO  
Avv. Consuelo DI MARTINO.